

PROVINCIA DI LECCE

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE) – Tel. 0833341568 – Fax: 0833349000 SETTORE FINANZIARIO

I.M.U. 2016

Scadenza versamento saldo

II 16 DICEMBRE 2016 scade il termine per il versamento del saldo dell'I.M.U. anno 2016.

Per l'anno 2016 sono state confermate le medesime aliquote applicate nel 2015 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 maggio 2015:

- 0,4% per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- •0,99% per gli immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui lo 0,76% deve essere versato allo Stato con codice tributo 3925 e la maggiorazione dello 0,23% al Comune con codice tributo 3930);
- 0,99% per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977;
- 0.99% per le altre tipologie di immobili, comprese le aree edificabili;
- 0,76% per gli immobili di categoria catastale "D/3;

DETRAZIONI:

Euro 200,00 dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per:

- a) l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta;
 - principale da più soggetti passivi, la se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati a cittadini residenti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977;

ISCRITTI AIRE

A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL' IMU INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 (LEGGE N.208/2015)

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

L'art.1 - comma 10 - lettera b) introduce le seguenti modifiche:

Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli - figli/genitori) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- 1) il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- 2) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9:
- 3) il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

I chiarimenti del Dipartimento delle Finanze, contenuti nella nota prot.2472 del 29 gennaio 2016, precisano che, **per beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile sin dal 1°gennaio 2016,** devono verificarsi le sequenti condizioni:

- i contratti di comodato redatti in forma scritta devono essere stipulati entro il 16 gennaio 2016, con obbligo di procedere alla registrazione entro il successivo 5 febbraio;
- i contratti di comodato verbali, per i quali non è obbligatoria la registrazione, già in essere al 1° gennaio 2016, devono essere registrati entro il 1°m arzo 2016.

Ai contratti stipulati dopo la data del 16 gennaio, si applica la regola prevista dall'art.9, comma 2, del D.Lgs. n.23/2011 per la decorrenza del beneficio.

TERRENI AGRICOLI

L'art.1 - comma 13 - ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 /1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

Nell'allegato "A" della circolare è compreso anche il Comune di Collepasso e, pertanto, per l'anno 2016 non deve essere pagata l'IMU per i terreni agricoli.

Il versamento, arrotondato all'euro, deve essere effettuato con il **modello F24** presso un istituto di credito o presso Poste Italiane, utilizzando il **codice comune C865** (valido solo per gli immobili siti in Collepasso). L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a €. 12,00.

Per il calcolo può essere utilizzato l'apposito link disponibile sul sito internet www.comunedicollepasso.gov.it.



Collepasso, 2 dicembre 2016

L'ASSESSORE AL BILANCIO Dott.ssa Addolorata RIA IL SINDACO

Dott. Paolo MENOZZI